

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n.79/40118/2010

**OGGETTO: COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE - PROGETTO PRELIMINARE DELLA
VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Villanova Canvese, con deliberazione del C.C. n. 39 del 02/09/2010, trasmesso alla Provincia in data 11/10/2010 ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. n. 121/2010)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 39 del 02/09/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone la modifica della Norme Tecniche di Attuazione con la trascrizione di nuovo articolo (6.10) per vietare su tutto il territorio Comunale le attività economico-produttive, come definite dal D.M. 05/09/2001, dal D.lgs 334/99 e s.m.i. e dall'art. 19 delle Norme di Attuazione della Variante al PTCP di adeguamento al D.M. 05/09/2001;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Villanova Canavese con deliberazione C.C. n. 39 del 02/09/2010, le seguenti osservazioni:

1) preso atto delle motivazioni dell'Amministrazione Comunale con le quali si propone l'introduzione nelle Norme Tecniche di Attuazione dell'art. 6.10, al fine di vietare su tutto il territorio comunale le attività economico/produttive con potenziali criticità di carattere ambientale, definite dal D.M del 05/09/1994, dal D.lgs. 334/1999 e s.m.i. e dall'art. 19 delle Norme di Attuazione della Variante al P.T.C.P. di adeguamento al D.M del 09/05/2001, approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12/10/2010, si evidenzia che l'estensione di tale divieto su tutto il territorio comunale presenta alcuni elementi propri di una Variante Strutturale; in particolare:

?? l'art. 17 comma 4, punto a) della L.R. 56/77 e s.m.i. classifica tra le Varianti Strutturali e quindi da approvare con le procedure dell'art. 15, quelle che modificano l'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente;

?? al punto "*Varianti strutturali e Varianti parziali (art. 17, commi 4 e 7)*" della circolare del P.G.R. del 05/08/1998 n. 12/PET è citato: "*Sono da considerarsi strutturali....le varianti che, anche se limitate alle sole Norme Tecniche di Attuazione, modificano i principi informatori del Piano. Sono tali, ad esempio: la generalizzata eliminazione, nei centri storici, dell'obbligo di redazione di Piani Particolareggiati....; l'estesa previsione delle monetizzazione delle aree da dismettere..... e altre simili che comportano evidentemente la modifica dei principi informatori del Piano e del suo dimensionamento*".

Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale a verificare quanto sopra riportato in sede di approvazione del progetto definitivo della Variante;

2) fatto salvo quanto sopra evidenziato si ricorda inoltre:

?? in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: "*Nei casi di esclusione.....le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*".

Alla luce di quanto sopraccitato, si suggerisce di richiamare nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante in oggetto l'eventuale esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni;

?? è opportuno dichiarare la compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Si rammenta che ogni modifica agli

strumenti urbanistici comporta il contestuale controllo di compatibilità con il Piano sopraccitato;

?? come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Villanova Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 03/11/2010

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale